



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

L'esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare.

Il sistema italiano e la prospettiva europea

SIMONA BRICCOLA

1. Le basi giuridiche e le principali modalità espressive del diritto di libertà religiosa nelle realtà familiari contemporanee

L'istituto giuridico del matrimonio, sia esso religioso che civile, costituisce una realtà delicata e complessa che può essere osservata e studiata lungo più angolazioni.

Un potenziale campo d'indagine, vista la crescente connotazione multi-etnica, policulturale e plurireligiosa del tessuto sociale del nostro paese, potrebbe consistere nell'esplorazione delle possibili forme espressive in ambito familiare di uno dei fondamentali diritti costituzionali di libertà, ossia il diritto di libertà religiosa.

Si consideri ad esempio il caso di un coniuge che, tenendo comportamenti conformi alla nuova fede religiosa abbracciata, incida a tal punto sul rapporto coniugale da determinarne la crisi e la rottura: è legittima in tale ipotesi una richiesta di separazione con addebito da parte dell'altro coniuge?

Un problema che potrebbe poi porsi come consequenziale ad un simile caso di separazione sarà anche quello dell'affidamento della prole, il cui interesse costituisce ormai secondo consolidata giurisprudenza¹ un'esigenza primaria da tutelare.

Quest'ultimo aspetto, deve inoltre ritenersi tutt'altro che secondario se si tiene in debita considerazione il fatto che sono gli stessi figli ad essere titolari del medesimo diritto di libertà religiosa, con la conseguenza fondamentale per cui in ogni nucleo familiare, si porrà sempre un problema di equo bilanciamento tra esercizio del potere-dovere dei genitori di mantenere, istruire

¹ Così di recente, Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. n. 26587/2009 e n. 16593/2008, in *www.olir.it*.

ed educare la prole da un lato e necessario rispetto della libertà di coscienza e di comportamento religioso di quest'ultima dall'altro.

Si tratta di questioni solo in apparenza legate alla tradizione e destinate ad assumere contorni ancora più labili e sfumati se poste in relazione al processo di frammentazione sociale attualmente in corso, un fenomeno quest'ultimo intensificatosi soprattutto durante gli ultimi decenni e avente tra le proprie cause scatenanti il crescente proliferare nel nostro paese di famiglie di immigrati stranieri, portatori di *backgrounds* culturali e giuridici talvolta diversi da quelli della comunità ospitante.

Da ciò l'improvvisa fioritura di una serie di delicate problematiche connesse all'esercizio del diritto di libertà religiosa in contesti familiari, come ad esempio quello musulmano, in cui i rapporti tra coniugi e quelli tra genitori e figli, fondandosi sul rigoroso rispetto delle norme del diritto di famiglia islamico, presentano talvolta delle caratteristiche diverse o addirittura incompatibili rispetto a quanto previsto per la stessa materia dal diritto civile italiano.

Si pensi ad esempio ad alcuni istituti tipici del diritto matrimoniale islamico, quali la poligamia, il ripudio e il donativo nuziale, ovvero più semplicemente alla peculiare concezione del matrimonio come un contratto sinallagmatico dove alla posizione di supremazia del marito corrisponde un mero dovere di obbedienza della moglie.

A complicare ulteriormente il quadro tematico, contribuiscono poi alcuni casi isolati, ma comunque allarmanti, di conflitti familiari ove l'esercizio pieno, esclusivo ed arbitrario della potestà educativa da parte di un membro della famiglia (ad es. il padre) degenera al punto tale da tradursi in condotta penalmente rilevante.

Si considerino inoltre le pratiche di circoncisione rituale femminile attualmente previste come reato ex art. 583 bis c.p.², od ancora i recenti casi di cronaca giudiziaria che hanno visto come vittime delle giovani donne musulmane segregate in casa, picchiate o addirittura uccise da padri o mariti gelosi, semplicemente perché intenzionate con scelte comportamentali ad avvicinarsi ad uno stile di vita "occidentale", senza necessariamente soccombere nei propri progetti esistenziali alle imposizioni della famiglia d'origine³.

² Questo articolo, rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", è stato inserito nel c.p. dall'art. 6, co. 1, della legge 9 gennaio 2006 n. 7. Prima di tale legge, le pratiche circoncisorie femminili erano inquadrate nel più generico delitto di lesioni personali.

³ Un dossier di recente pubblicazione ha infatti raccolto alcuni casi di delitti consumati in ambito familiare da genitori, mariti o fidanzati di fede musulmana. Sul punto, si rimanda a quanto documentato nell'articolo di cronaca *Mai più Sanaa. Ecco il bollettino di guerra sulla sharia in Italia*, *Il Foglio*, 19 ottobre 2009.

Riflettendo ancora sulla specifica situazione familiare delle donne islamiche, va altresì rilevato come la loro abitudine di indossare il tradizionale velo possa essere interpretata secondo più chiavi di lettura: come il risultato di una scelta religiosa volontaria, ovvero più in generale come uno strumento di autoevidenziazione e di identificazione socio-culturale, ma anche quale frutto di un semplice atto di imposizione paterna o maritale. Oltre al tipico *foulard* islamico portato dalla maggior parte delle donne di fede musulmana, esistono anche delle forme di velatura integrale del corpo femminile, come ad esempio il *burqa* o il *niqab*, rispetto alle quali ad avviso di chi scrive è certamente più difficile riscontrare il significato di "arma identitaria", mentre risulta più agevole ravvisarvi una forma di mortificazione e sottomissione della figura femminile.

Al di là di quanto premesso sinora sulle citate e drammatiche vicende giudiziarie, che peraltro non hanno mancato di sensibilizzare l'opinione pubblica suscitando accesi dibattiti anche a livello politico – governativo, occorre comunque constatare come la popolazione musulmana presente in Italia sia estremamente eterogenea al proprio interno, perché caratterizzata da provenienze geografiche e culturali differenti tra loro⁴.

Tutto ciò, si badi, non implica che tutte le famiglie musulmane presenti in Italia debbano automaticamente essere stigmatizzate per il semplice fatto di una stretta osservanza dei precetti della religione d'appartenenza, nonostante tali comportamenti religiosamente motivati determinino a volte uno scollamento tra la cultura d'origine e quella d'adozione.

Si tratta spesso dell'adesione a precetti religiosi che investono la dinamica familiare nel duplice rapporto marito-moglie e genitori-figli, con riflessi inevitabili sia nella concezione del ruolo maschile e femminile all'interno della famiglia, che nelle scelte educative dei figli, come pure a livello di vita sociale.

Ciò che invece è importante evidenziare in via preliminare è che esistono dei casi in cui l'esercizio del diritto di libertà religiosa all'interno del nucleo familiare, a prescindere dalla fede religiosa d'appartenenza dei rispettivi membri, può degenerare al punto tale da integrare delle fattispecie di reato: può trattarsi di condotte omissive (come ad esempio il rifiuto di due genitori testimoni di Geova di sottoporre a trattamento emotrasfusionale la figlia minore talassemica in pericolo di vita)⁵, ovvero di comportamenti commissivi

⁴ Cfr. al riguardo ALESSANDRO FERRARI, *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 98.

⁵ Corte d'Assise di Cagliari, sent. del 10 marzo 1982 (caso Oneda).

(per esempio pratiche di mutilazione genitale femminile oppure semplici azioni "correttive" di tipo violento giustificate da una distorta idea di potestà educativa genitoriale)⁶.

Prima di procedere ad una più approfondita analisi di queste molteplici modalità espressive del fattore religioso nell'ambito del diritto di famiglia italiano, pare però opportuno delineare un orizzonte sommario della principale disciplina giuridica nazionale, comunitaria ed internazionale, su cui poggia e ruota l'intera tematica in oggetto.

A livello di diritto interno vanno anzitutto presi in considerazione tre fondamentali articoli della Costituzione.

Il primo è l'art. 19 secondo cui: *"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto, in pubblico o in privato, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"*.

Si tratta di una norma dal contenuto molto ampio e generico che riconosce indistintamente a ciascun individuo (italiano, straniero o apolide) il diritto di libertà religiosa, disciplinandolo nelle sue tre principali modalità espressive: la libertà di professione della fede religiosa, quella di sua propaganda ed infine la libertà di culto.

All'espressa previsione costituzionale di un unico limite esplicito, ossia quello dei riti non contrari al costume e alla morale in campo sessuale, si aggiunge poi l'implicita vigenza di altri limiti inespressi ma ugualmente operanti rispetto all'esercizio della libertà religiosa individuale: si tratta ad esempio del necessario rispetto della sicurezza pubblica, della salute pubblica, dei diritti e delle libertà altrui, nonché dell'imprescindibile osservanza della legge penale etc.

Seguono poi gli articoli 29 e 30, i quali sanciscono rispettivamente due altri principi cardine nell'ambito della disciplina giuridica della famiglia: quello dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno del matrimonio ed il diritto - dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Ad ottenere in primo luogo una sorta di "costituzionalizzazione" espressa è pertanto una concezione paritaria del rapporto tra marito e moglie, basata sull'assoluta identità di posizione tra questi ultimi senza alcuna distinzione di poteri e di ruoli.

⁶ Così ad esempio, Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sent. del 23 novembre 2008, n. 46300, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, 2009, pp. 1045-1048; inoltre, Tribunale dei Minori di Bologna, decreto del 8 maggio 2006, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, 2009, pp. 827-829.

Ai suddetti valori di parità e solidarietà desumibili in via interpretativa dall'art. 29 Cost.⁷, si aggiunge poi, come secondo principio complementare al primo nella definizione del rapporto coniugale, il diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole ai sensi dell'art. 30 Cost.

Si tratta di una potestà genitoriale tanto importante quanto delicata per il percorso formativo dei figli, idonea ad esplicarsi nei tre doveri essenziali di mantenimento, istruzione ed educazione.

Alla previsione costituzionale di tale tritico di doveri a carico dei genitori, non fa seguito alcuna puntualizzazione espressa circa i criteri ed i limiti che gli stessi debbono rispettare nell'esercizio del loro potere-dovere educativo.

Ciò tuttavia non implica che tale potestà educativa sia da ritenersi assoluta, sussistendo comunque dei limiti impliciti come ad esempio il necessario rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili della persona.

Ad armonizzarsi pienamente con queste ultime disposizioni costituzionali, integrandone e specificandone i rispettivi contenuti, concorrono poi due norme civilistiche (artt. 143 e 147 c.c.).

In primo luogo l'art. 143 c.c. il quale, in perfetta adesione all'art. 29 Cost., stabilisce che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri.

La portata innovativa di tale disposizione si coglie soprattutto nell'abolizione dell'antico istituto della potestà maritale e nella sua sostituzione con il nuovo principio della perfetta eguaglianza tra moglie e marito nei rispettivi diritti e doveri.

Proprio questa concezione di assoluta parità del rapporto tra coniugi rappresenta una *condicio sine qua non* per la garanzia effettiva dei loro diritti fondamentali, tra i quali rientra certamente quello di libertà religiosa.

In tale ottica ed in linea di principio, in base al prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale⁸, si ritiene che l'improvviso mutamento di fede religiosa di un coniuge non possa essere fatto valere dall'altro come violazione dei doveri matrimoniali.

Più precisamente, muovendo dall'ampio insieme dei doveri di assistenza e di collaborazione scaturenti dal matrimonio, si è discusso se la conversione di un coniuge ad altra religione, con conseguente entrata in crisi del relativo matrimonio, possa essere considerata una valida ragione di addebito della

⁷ Cfr. MICHELE SESTA, *Diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2005, p. 142.

⁸ Per una ricostruzione della giurisprudenza più recente a riguardo cfr. ANGELO CHIERICHETTI, *Mutamento di fede religiosa e addebito della separazione coniugale*, in *Iustitia*, n. 2, 2006, pp. 197-211. Inoltre MARIA NOVELLA BUGETTI, *Professione di credo religioso, violazione dei doveri coniugali e pronuncia di addebito*, in *Famiglia e Diritto*, n. 2, 2005, pp. 172-176.

separazione ed eventualmente anche una giusta causa di esclusione dell'affidamento del figlio minore.

In proposito, occorre rilevare come l'intervenuta differenza tra i coniugi circa le fedi religiose professate, non possa costituire "*ipso facto*" un caso di violazione del dovere di assistenza morale e dunque "*a fortiori*" un valido motivo di addebito della separazione.

La principale *ratio* di tale non addebitabilità "a priori" è esattamente ravvisabile nel fatto che si è in presenza dell'esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto, quello appunto di libertà religiosa il quale, tra le proprie forme espressive, include pure la facoltà di cambiare credo e quella di non professare alcuna fede religiosa (ateismo).

L'unica possibilità di addebito potrebbe tuttavia verificarsi nel caso in cui l'esercizio del diritto di libertà religiosa del coniuge si traduca in comportamenti contrari o incompatibili con gli altri e concomitanti doveri derivanti dal matrimonio (art. 151 II comma c.c.): si pensi per esempio al caso in cui il marito, con continue prevaricazioni, imponga alla moglie uno stile di vita caratterizzato da divieti per un verso strettamente conformi alle regole della nuova religione abbracciata, ma per contro certamente offensivi della dignità della donna oltre che lesivi della sua libertà di autodeterminazione.

Quanto alla delicata problematica dell'affidamento dei figli minori in caso di separazione, occorre evidenziare sin d'ora la costante sensibilità dimostrata dal legislatore nell'apprestare una disciplina giuridica idonea a tutelare in concreto l'interesse preminente della prole, proteggendo il più possibile la stessa dagli inevitabili traumi scaturenti dalla frattura familiare.

Per una corretta comprensione della posizione giuridica del minore all'interno del nucleo familiare è in secondo luogo essenziale muovere dall'analisi dell'art. 147 c.c. il quale, in piena assonanza all'art. 30 Cost., dispone che il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In tale ambito, ad essere guardato con un certo *favor iuris* è proprio il figlio nei cui confronti è rivolta l'attività pedagogica dei genitori, i quali per l'appunto sono obbligati nello svolgimento della propria funzione educativa a tenere in debita considerazione le attitudini, le propensioni naturali e le scelte ideologico-culturali dello stesso, così da favorire uno sviluppo armonico e completo della sua personalità.

Il figlio è dunque concepito all'interno della dimensione familiare non tanto come mero oggetto di tutela giuridica, bensì come soggetto attivo titolare di diritti di libertà (ad es. religiosa e ideologica), rispetto ai quali l'esercizio della corrispondente potestà educativa genitoriale deve necessariamente essere bilanciato.

Emerge in tal caso il principio che conferisce prevalenza all'interesse del minore su quello dei genitori, con la conseguenza per cui questi ultimi, nell'esercizio della loro funzione educativa, possono ritenersi titolari di un mero diritto all'iniziale "avviamento" ed "esplicazione" dei principali concetti in materia religiosa o di coscienza, senza alcun potere di imporre ai figli delle vere e proprie scelte esistenziali⁹.

In tale ottica, non possono certamente ritenersi consentiti quei comportamenti educatori di genitori che, attraverso delle restrizioni arbitrarie, contrastino le scelte religiose o di coscienza maturate dai figli. Ugualmente non può ritenersi lecito alcun utilizzo di metodi coercitivi per scopi educativi integrandosi, in taluni casi, delle fattispecie penalmente rilevanti, come ad esempio il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli previsto dall'art. 572 c.p..

Per contro sui figli, ai sensi dell'art. 315 c.c., grava un semplice dovere di rispetto verso i genitori, mentre nel testo previgente si parlava di obbligo di "onorare e rispettare" i medesimi. Tale novella legislativa, frutto della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, conferma ancora una volta il fatto che la posizione dei figli rispetto ai genitori non poggia più su di un piano di stretta sottomissione ed obbedienza, riducendosi infatti solamente ad un mero obbligo di rispetto riguardo alla figura ed al ruolo genitoriale.

Particolarmente delicata, come già sopra accennato, potrà inoltre risultare la questione dell'affidamento dei figli minori in caso di separazione personale dei genitori.

In tale peculiare situazione, il difficile compito di decidere in merito alle modalità di affidamento dei figli spetterà comunque al giudice il quale, ai sensi dell'art.155 c.c., dovrà adottare i relativi provvedimenti con esclusivo riguardo all'interesse morale e materiale della prole.

Si tratta certamente di una operazione valutativa assai delicata e complessa, considerata l'estrema eterogeneità di situazioni di sgretolamento familiare che potranno presentarsi al vaglio del giudice e che pertanto andranno decise caso per caso, al fine non secondario di provocare il minor trauma possibile allo sviluppo della personalità del minore.

Una questione *sui generis* che potrebbe comunque presentarsi al giudice all'atto di decidere sull'affidamento della prole, è quella relativa alla rilevanza o meno della fede religiosa d'appartenenza dei coniugi come criterio – guida nella scelta od esclusione del genitore affidatario.

⁹ Così VINCENZO PLUMITALLO, *Problematiche sulla famiglia: libertà religiosa, educazione ed istruzione*, Tipolitografia benedettina Editrice, Parma, 1985, p. 56.

In tal caso, occorre sempre tenere presenti gli articoli 2, 3 e 19 Cost. i quali, non ammettendo discriminazioni basate sul fattore religioso, impongono al giudice che dovrà decidere a riguardo, una posizione di assoluta imparzialità ed equidistanza rispetto alle convinzioni religiose dei genitori separati, con la conseguenza fondamentale per cui ciascuno dei coniugi potrà, in linea di principio, educare il figlio in base alla propria fede religiosa.

In altri termini, al giudice della separazione non spetterà alcuna valutazione in merito alle convinzioni religiose dei genitori, in quanto ad assumere rilevanza come criterio di scelta del genitore affidatario sarà soltanto il primario interesse morale e materiale del minore¹⁰.

L'unica deroga a tale facoltà educativa in materia religiosa riconosciuta ad entrambi i genitori, potrà tuttavia verificarsi laddove uno di essi, in netta antitesi con l'interesse del minore, intenda imporre allo stesso la propria convinzione religiosa senza rispettarne le inclinazioni (artt. 147 e 155 bis c.c.), ovvero qualora uno o entrambi i genitori abusino di tale congiunta potestà sui figli ponendo ad esempio in essere maltrattamenti o comportamenti comunque pregiudizievoli per gli stessi (artt. 330 e 333 c.c.).

Le generiche riflessioni fatte sinora sul tema della dimensione della libertà religiosa in ambito familiare, si limitano ad una sintetica descrizione della principale disciplina giuridica nazionale.

A livello di diritto comunitario ed internazionale, vengono poi in risalto altre disposizioni anch'esse strumentali ad una più organica comprensione degli interessi in gioco in tale delicata tematica.

Sul fronte comunitario, entra certamente in gioco l'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, il quale riprendendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 18 della Dichiarazione onusiana del 1948, così dispone:

1) *"Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti".*

2) *"La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica per la protezione dell'ordine pubblico, della salute e della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui".*

¹⁰ Per ulteriori approfondimenti a riguardo, si veda LAURA PIRONE, *Osservazioni in tema di libertà religiosa nella realtà familiare*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 1998, pp. 666-681.

Ciò che si evince chiaramente dal tenore letterale della disposizione in esame è in primo luogo un'espressa equiparazione tra libertà religiosa, ideologica e di coscienza.

Diversamente, nel testo della nostra Costituzione le libertà di religione e di pensiero sono espressamente sancite e disciplinate in due differenti articoli (artt. 19 e 21 Cost.), mentre quella di coscienza non trova un esplicito riconoscimento a livello costituzionale, bensì una disciplina organica a livello di legge ordinaria attraverso delle fattispecie legalmente previste di obiezione di coscienza.

Una seconda differenza che può desumersi dal raffronto tra disciplina comunitaria e costituzionale circa il tipo di tutela giuridica accordata alla libertà religiosa, si coglie sia nella previsione delle possibili modalità espressive del diritto di libertà religiosa, che nell'individuazione dei limiti al suo esercizio.

Se da un lato la Costituzione italiana si limita ad apprestare al diritto di libertà religiosa individuale una tutela molto ampia e generica, prevedendo come unico limite espresso al suo esercizio quello dei "riti contrari al buon costume", dall'altro lato l'art. 9 della Cedu si presenta con una disciplina decisamente più organica e capillare, sia con riferimento alle forme di manifestazione del diritto di libertà religiosa (culto, insegnamento, pratiche e osservanza dei riti), che in relazione alle limitazioni espresse al suo esercizio (ordine pubblico, salute pubblica, morale pubblica, rispetto dei diritti e delle libertà altrui).

Ad assumere una portata ancora più innovativa è poi l'art. 2 del Protocollo addizionale alla Cedu secondo il quale: *"Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno: lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve garantire il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose ed ideologiche"*.

Riguardo a quest'ultima disposizione normativa, occorre tuttavia ammettere come la sua *ratio* ispiratrice fosse quella di disciplinare un quadro socio-giuridico permeato da valori occidentali, mentre la situazione sociale attuale è caratterizzata dalla massiccia presenza di realtà religiose molto differenti tra loro, tra le quali è venuta progressivamente assumendo una posizione di spicco quella musulmana.

Si tratta infatti di una disposizione che, se interpretata "alla lettera" ed applicata rigidamente, potrebbe a ben vedere condurre all'insorgenza di una serie di spinosi problemi, non ultimo tra questi il rischio di una possibile applicazione "strumentale" dello stesso articolo da parte di genitori di confessioni religiose acattoliche.

Una iniziativa legale intrapresa facendo propriamente leva sull'asserita violazione dell'art. 9 della Cedu e dell'art. 2 del relativo Protocollo è quella

che ha avuto come protagonista Soile Lautsi, una cittadina italiana di origine finlandese e di impostazione atea che, dati gli infruttuosi risultati ottenuti presso le sedi giurisdizionali italiane interne, ha proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di ottenere la rimozione del crocifisso dall'aula della scuola pubblica di Abano Terme frequentata dai propri figli.

Nonostante di tale singolare vicenda giudiziaria si tratterà ampiamente più avanti, ciò che può già premettersi è che i giudici della Corte, attuando uno "strappo" rispetto all'iniziale orientamento, hanno accolto "a sorpresa" la domanda della ricorrente, dichiarando che l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche, deve ritenersi contraria sia al diritto di libertà religiosa degli studenti che a quello dei rispettivi genitori di impartire ai propri figli un'educazione conforme alle proprie convinzioni religiose ed ideologiche.

Con la sentenza del 3 novembre 2009¹¹, i giudici della seconda sezione della Corte di Strasburgo hanno così accertato l'avvenuta violazione, nel caso di specie, dell'art. 9 della Cedu e dell'art. 2 del relativo Protocollo, condannando il Governo italiano, attualmente ricorrente avverso tale decisione, a risarcire alla parte attrice l'importo simbolico di cinquemila euro a titolo di danno morale.

Da ultimo, sul piano internazionale merita invece di essere annoverato l'art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989 e ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.

Tale documento internazionale prevede un programma generale di tutela dell'infanzia ad ampio raggio, riconoscendo espressamente nell'art. 14 "*il diritto del minore alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione*" e attribuendo nel contempo ai genitori un delicato compito di indirizzo, così che l'esercizio dei diritti fondamentali del fanciullo "*corrisponda allo sviluppo delle sue capacità*".

Siamo senza dubbio in presenza di una norma che costituisce il frutto di un lento processo di limitazione dell'antica potestà assoluta dei genitori nell'impartire un'educazione religiosa ai propri figli, un processo quest'ultimo che infatti ha prodotto come duplice risultato, da un lato l'equiparazione dei poteri del padre e della madre nell'attività educativa dei figli e dall'altro il riconoscimento dell'interesse di questi ultimi come criterio primario e preminente per delimitare il contenuto della potestà genitoriale.

Esaurita questa sintetica descrizione circa il quadro normativo e le principali variabili tematiche scaturenti dall'interazione del fondamentale binomio

¹¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, sent. del 3 novembre 2009, Lautsi c. Italia, ricorso n. 30814/06.

libertà religiosa-diritto di famiglia, passiamo ora ad analizzare più dettagliatamente le diverse problematiche correlate all'esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare.

2. *Libertà religiosa e matrimonio: rapporti tra coniugi, dinamiche della separazione e sua addebitabilità*

L'ambito di indagine suggerito dallo studio del binomio libertà religiosa-matrimonio, invita a riflettere più specificamente sulle possibili dinamiche evolutive di tre variabili fondamentali: l'esercizio del diritto di libertà religiosa da parte di un coniuge o di entrambi sotto forma di conversione ad altra fede religiosa, la possibile e conseguente intollerabilità della convivenza tra gli stessi ed infine l'eventualità di una pronuncia giudiziale di addebito della separazione a carico di uno di essi.

Il presupposto indefettibile da cui occorre muovere in tale contesto è quello per cui a giocare un ruolo determinante quale "causa-effetto" rispetto all'insorgenza della crisi coniugale è essenzialmente il fattore religioso.

In particolare, ciò che viene in evidenza è il problema della compatibilità e del bilanciamento tra l'esercizio del diritto costituzionale di libertà religiosa (art. 19 Cost.) e l'adempimento degli obblighi essenziali derivanti dal matrimonio (artt. 143, 144, 147 c.c.).

Fermo restando il principio generale per cui ciascun individuo, anche in qualità di coniuge, può esercitare liberamente il proprio diritto fondamentale di libertà religiosa anche mutando la propria appartenenza confessionale, resta comunque fermo e costante il problema dell'esatta individuazione dei limiti invalicabili entro i quali tale libertà religiosa possa essere legittimamente attuata in ambito familiare, senza ledere nel contempo la posizione giuridica soggettiva dell'altro coniuge attraverso una sistematica violazione dei doveri matrimoniali.

A quest'ultimo riguardo, interessanti prese di posizione si sono registrate sia ad opera della giurisprudenza di legittimità che da parte di quella di merito.

Prendendo innanzitutto le mosse dall'orientamento della Suprema Corte, occorre evidenziare come sulla tematica in esame un "leading judgment" sia costituito dalla sentenza del 6 agosto 2004 n. 15241 la quale, innescandosi in un filone interpretativo ormai costante e consolidato (Cass. n. 4498/1985, Cass. n. 4892/1988, Cass. n. 5397/1989)¹², ha fornito delle importanti indica-

¹² La Cassazione nella sent. n. 4892/1988 ha stabilito che: "la separazione coniugale non può essere pronunciata con addebito al coniuge che si sia convertito ad altra religione al momento del matrimonio,

zioni di carattere generale sulla valutazione del mutamento di fede religiosa di un coniuge, sia come potenziale fattore scatenante la crisi matrimoniale, che come eventuale motivo di addebito della separazione personale che ne scaturisce.

Nel caso di specie risolto dalla citata sentenza, il ricorso in cassazione “per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 Cost. e 143-147 c.c.” è stato proposto da una signora che, nei due precedenti gradi di giudizio davanti il Tribunale di Padova e la Corte d'Appello di Venezia, aveva ottenuto soltanto la separazione giudiziale dal marito senza alcuna pronuncia di addebito a carico di quest'ultimo il quale, essendosi affiliato ad una setta religiosa, si era allontanato in costanza di matrimonio dalla residenza familiare, violando così il dovere di coabitazione ex art. 143 c.c..

La Corte di Cassazione, intervenendo a sua volta sul complesso rapporto di equilibrio intercorrente tra libertà di professione di una fede religiosa e pronuncia di addebito in sede di separazione, ha invece accolto l'impugnazione così proposta, ritenendo tuttavia che la condotta di un coniuge (nel caso di specie il marito), consistente nella conversione ad altra fede religiosa e nella partecipazione a pratiche di culto collettive, sia connessa all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di libertà religiosa e come tale non possa “*in re ipsa*” essere valutata come motivo di addebito della separazione. Tutto questo, beninteso, soltanto a condizione che tale comportamento del “coniuge convertito” non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri matrimoniali stabiliti dagli artt. 143 e 147 c.c. e non comporti pertanto, con la violazione di tali doveri (come ad esempio nella fattispecie in esame quello di coabitazione), una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero di grave pregiudizio per la prole.

In un'ottica analoga deve altresì essere letta la successiva sentenza del 2 settembre 2005 n. 17710 nella quale, la Suprema Corte ha precisato che il comportamento di un coniuge finalizzato ad imporre le propria concezione religiosa possa assumere rilevanza ai fini dell'addebitabilità della separazione, soltanto qualora lo stesso si espliciti sotto forma di atteggiamento unilaterale, sordo alle richieste dell'altro coniuge, talvolta violento o aggressivo e si traduca

giacché ciò non costituisce di per sé violazione dei doveri coniugali, salvo il caso in cui i comportamenti di vita adottati abbiano comportato una violazione dei doveri matrimoniali verso il coniuge o verso la prole, così da rendere intollerabile la convivenza”. Inoltre nella successiva sentenza n. 5397/1989 si è precisato che: “il comportamento del coniuge, consistente nel mutamento di fede religiosa, ricollegandosi all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito non può essere considerato come ragione di addebito della separazione, a condizione che non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge fissati dall'art. 143 c.c.”.

nella violazione di uno degli essenziali doveri derivanti dal matrimonio (es. dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione), o comunque risulti incompatibile con i doveri stessi.

In tali casi pertanto, ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi, in sede giudiziale occorrerà riscontrare la presenza di un duplice presupposto: la violazione da parte del coniuge di uno dei doveri matrimoniali come conseguenza della mutata fede religiosa ed il nesso di causalità sussistente tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza o la situazione di grave pregiudizio nei confronti della prole.

Il fattore religioso infatti può incidere negativamente non soltanto sulla convivenza tra i coniugi ma anche sull'educazione della prole.

A questo proposito, merita di essere ricordata una sentenza, seppur risalente, pronunciata dal Tribunale di Bologna il 5 febbraio 1997, con la quale i giudici hanno deciso in merito ad una situazione di crisi coniugale del tutto peculiare, in cui la moglie, militante da nubile nel movimento Lubavitch, aveva richiesto la separazione giudiziale con relativo addebito a carico del marito a causa della sua condotta aberrante, nonostante quest'ultimo avesse deciso di aderire allo stesso movimento già prima delle nozze e dietro espressa richiesta della moglie.

Nella citata sentenza, si è stabilito che in linea di principio la professione di una fede religiosa non più condivisa dall'altro coniuge, non possa di per sé costituire una ragione di addebito della separazione, non potendosi in alcun modo contestare ad un soggetto il legittimo esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (art. 19 Cost.).

Tuttavia qualora, come è accaduto nel caso di specie, l'appartenenza ad una determinata confessione religiosa determini, per il comportamento particolarmente totalizzante ed integralista adottato dal singolo adepto, una violazione degli elementari doveri di assistenza e di collaborazione verso la moglie ed inoltre sia tale da incidere negativamente sull'educazione della prole, precludendo alla stessa la possibilità di vivere ed assimilare un regolare processo di socializzazione, in tale caso specifico la stessa appartenenza confessionale assumerà rilevanza ai fini dell'addebito della separazione.

Una riflessione a parte merita poi di essere fatta in relazione al prevalente indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi in materia di affidamento dei figli minori, i quali infatti sono i primi destinatari delle conseguenze prodotte dalle scelte di separazione dei genitori.

Sul delicato punto in questione, al di là delle sfumature e delle differenze legate ai singoli casi familiari e tenuto conto delle innovazioni introdotte in

materia di affido condiviso dalla legge n. 54 del 8 febbraio 2006¹³, ciò che diviene essenziale è l'accurata ricerca del genitore affidatario in grado di offrire le maggiori garanzie per l'armonico sviluppo della personalità del minore, temperando nello stesso tempo l'esercizio del diritto di libertà religiosa sia da parte del genitore che del figlio.

Il rischio concreto che infatti occorre evitare e che tuttavia può essere latente in casi di separazioni particolarmente rancorose tra i coniugi è quello di assistere ad una strumentalizzazione del precetto religioso da parte del genitore affidatario al fine di annullare la figura e l'autorità dell'altro¹⁴.

Un singolare esempio giurisprudenziale a questo proposito è fornito dalla sentenza del 16 agosto 1999 con cui il Tribunale per i minorenni di Genova, pronunciandosi su un caso di affidamento congiunto convenzionalmente stabilito, ha disposto in via definitiva l'affidamento delle figlie minori al padre e la contestuale apertura della procedura di decadenza dalla patria potestà nei confronti della madre precisando in particolare che, costituisce una grave violazione dei doveri genitoriali la condotta della madre affidataria la quale, mutando la propria fede religiosa a seguito dell'adesione al cd. movimento Lubavitch, coinvolga in tale propria scelta religiosa totalizzante, senza il consenso del padre, anche le figlie minori le quali, di riflesso, si vedano inevitabilmente costrette a rivoluzionare radicalmente il proprio stile di vita (alimentazione, vestiario, rapporti sociali ecc.) senza alcuna possibilità di scelta tra modelli alternativi di comportamento.

Inoltre nella complessa vicenda familiare in esame, dalle risultanze istruttorie è emerso in maniera evidente come lo scopo latente perseguito dalla donna, attraverso il costante incitamento delle bambine alla ribellione nei confronti del padre ed una equiparazione della loro vita trascorsa con quest'ultimo alla schiavitù, fosse inequivocabilmente quello di annullare completamente la figura e l'autorità paterna rispetto agli occhi delle figlie.

Tornando infine ai tempi più recenti, va rilevato come non manchino altrettanto significative decisioni giudiziali in materia di separazione di coniugi appartenenti a fedi diverse e affidamento dei figli minori.

Più precisamente, con sentenza del 4 aprile 2007, la Corte di Appello di

¹³ La legge del 8 febbraio 2006, n. 54, recante le nuove norme sulla separazione dei coniugi e sull'affido condiviso, ha arricchito il Capo V (Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi) del Titolo VI (Del matrimonio) del Libro I (Delle Persone e Famiglia) del Codice Civile di una serie di disposizioni relative ai provvedimenti giudiziali da adottare verso la prole, con esclusivo riguardo al suo interesse morale e materiale (artt. 155-155 sexies c.c.).

¹⁴ Per ulteriori spunti riflessivi cfr. MARCO TIBY, *Adesione ad un nuovo credo, interesse del minore e limiti all'esercizio del diritto alla libertà religiosa*, in *Famiglia e Diritto*, n. 2, 2000, pp. 189-198.

Roma, ha statuito che i figli minori di due genitori separati siano affidati ad entrambi i genitori così da ricevere da questi ultimi un'educazione religiosa conforme alle diverse fedi di appartenenza (ebraica per il padre e cristiana per la madre), tutto ciò ovviamente nel pieno rispetto della libertà religiosa degli stessi figli.

Con tale decisione, i giudici della Corte hanno certamente inteso dare una concreta attuazione a quanto stabilito dall'art. 155 c.c. così come riformulato dalla legge n. 54/2006 sull'affido condiviso.

Il nuovo testo della disposizione in esame, riconosce infatti il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione (anche religiosa) ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Tale dettato normativo implica dunque, quale soluzione primaria da privilegiare, quella dell'affidamento congiunto della prole ad entrambi i genitori, ferma restando in capo al giudice la facoltà di disporre l'affido esclusivo del figlio ad uno di essi, nell'ipotesi residuale in cui ritenga che l'affidamento contestuale all'altro sia contrario all'interesse del minore (art. 155 bis c.c.).

Una ulteriore esplicazione dei contenuti fondamentali cui si ispira la suddetta nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, si riscontra nella successiva sentenza della Corte di Cassazione del 18 giugno 2008¹⁵, nella quale è possibile rinvenire delle preziose indicazioni sulla dinamica del rapporto tra affido condiviso ed esclusivo.

Ad avviso dei giudici della Suprema Corte, a prevalere nella scelta operata dal giudice sul tipo di affidamento della prole in caso di separazione dei genitori, deve essere sempre l'interesse del minore.

In particolare, pur richiamando una sorta di diritto dei figli alla "bigenitorialità" e pur ribadendo la centralità dell'affidamento condiviso nel nuovo assetto dei rapporti genitori-figli, la Cassazione non ha mancato di sottolineare come alla regola generale dell'affido condiviso possa comunque derogarsi qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.

In tale ambito, un ruolo fondamentale e oltremodo difficile sarà quello svolto dal giudice della separazione che infatti valuterà, caso per caso, quale tipo di affido (condiviso o esclusivo) realizzi al meglio e concretamente l'interesse del minore.

In piena aderenza all'indirizzo giurisprudenziale sopra descritto, deve infine essere letta una recente ordinanza con cui nel febbraio 2009 il Tribunale

¹⁵ Così Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. del 18 giugno 2008, n. 16593.

Civile di Prato, nell'ambito di un procedimento di separazione personale tra coniugi, ha negato l'affidamento congiunto del figlio minore, ritenendo tale tipo di affido non conforme al suo interesse in quanto inidoneo a garantirgli l'equilibrio e la serenità necessari per il suo sviluppo.

Per contro nel caso di specie, si è disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre per una duplice ragione: da un lato per la circostanza che il figlio avesse maturato un maggior senso di appartenenza al mondo paterno e dall'altro per il fatto che la madre, Testimone di Geova, facesse pressioni per avvicinare il minore alla propria fede religiosa, impedendo così a quest'ultimo un regolare processo di socializzazione con i coetanei.

3. Casi "borderline" di commistione tra esercizio della libertà religiosa ed integrazione di fattispecie di reato

In ambito familiare, accanto alle descritte ipotesi di naufragio matrimoniale per via del mutamento di fede religiosa di un coniuge, possono altresì verificarsi taluni casi di collisione tra osservanza di un precetto religioso e violazione di una norma penale.

Si tratta certamente di situazioni "borderline" nelle quali alcuni comportamenti individuali, ispirati da visioni di tipo integralista ed improntati alla più rigorosa osservanza delle prescrizioni della religione d'appartenenza, degenerano al punto tale da tradursi in vere e proprie condotte criminose lesive degli altrui diritti e libertà fondamentali.

A complicare tale delicata tematica, concorre poi in maniera rilevante il fatto che molto spesso nel nostro ordinamento giuridico, permeato dai principi di laicità¹⁶ e pluralismo in materia religiosa, venga invocato da persone di fede religiosa diversa dalla cattolica il "legittimo esercizio dell'art. 19 Cost.", quale scriminante applicabile anche in ambito familiare ai casi di conflitto tra adesione ad un precetto religioso ed integrazione di una fattispecie di reato.

Un primo ambito in cui può manifestarsi tale situazione di conflittualità, comprende quel complesso più o meno generico di comportamenti omissivi consistenti nella violazione di una norma penale motivata dalla necessità di conformarsi alle prescrizioni della religione professata.

¹⁶ Con la sent. n. 203 del 12 aprile 1989, la Corte Costituzionale ha elevato il principio di laicità a principio supremo del nostro ordinamento giuridico. Tale principio, secondo quanto precisato dai giudici della Consulta nel testo della celebre sentenza, non implica indifferenza dello Stato in materia religiosa, bensì equidistanza ed imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose.

Un *“leading case”* a riguardo è costituito dalla sentenza di condanna per omicidio volontario inflitta in primo grado a due genitori Testimoni di Geova, i quali si erano fermamente opposti all’effettuazione, sulla figlia minore talassemica in pericolo di vita, di un trattamento terapeutico emotrasfusionale indispensabile per la sua sopravvivenza¹⁷. (caso Oneda)

Nel caso di specie, nel giudizio di bilanciamento operato dai giudici, a prevalere non è stata la scriminante dell’esercizio del diritto di libertà religiosa dei genitori (art. 51 c.p. e art 19 Cost.), bensì la tutela del diritto alla vita e alla salute dell’individuo come diritto costituzionale fondamentale e inviolabile (artt. 2 e 32 Cost.).

Il dato normativo di partenza rimane tuttavia quello per cui, in base al secondo comma dell’art. 32 Cost., nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge inoltre non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Dall’altro lato però è pure vero che se le trasfusioni sanguigne si rendono necessarie per scongiurare il pericolo di vita del paziente, il sanitario che le effettui, seppur a conoscenza del rifiuto del paziente stesso (nella fattispecie in quanto testimone di Geova), pone in essere un comportamento scriminato ex articolo 54 c.p. (Stato di necessità).

La Corte di Cassazione nel 2008, chiamata a pronunciarsi su un caso di pericolo di vita di un paziente in stato di incoscienza che in precedenza aveva espresso il proprio rifiuto al trattamento trasfusionale¹⁸, ha infatti precisato che nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di una manifestazione espressa, inequivoca, attuale ed informata. Il soggetto deve, in altre parole, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata.

Ciò però, si badi, non implica che in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose - come è appunto il caso dei testimoni di Geova - si trovi in stato di incoscienza, debba per questo subire un trattamento terapeutico contrario alla propria fede religiosa.

Una seconda tipologia di comportamenti religiosamente motivati suscettibili anch’essi di acquisire rilevanza penalistica è quella che comprende alcune condotte attive di reato, come ad esempio l’esecuzione di talune pratiche rituali in contrasto con le norme incriminatrici.

Caso emblematico è quello dell’effettuazione di pratiche di mutilazione

¹⁷ Corte d’Assise di Cagliari, sent. del 10 marzo 1982 (caso Oneda).

¹⁸ Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 15 settembre 2008, n. 23676.

degli organi genitali femminili, attualmente prevista come specifica fattispecie di reato dall'art. 583 bis c.p..

Si tratta di prassi circoncisorie lesive della dignità della donna che le subisce oltre che menomanti la sua integrità fisica, purtroppo ancora oggi molto diffuse tra le popolazioni provenienti dai paesi africani e connesse sia a tradizioni culturali che a motivazioni religiose.

Le imprescindibili esigenze di prevenzione generale e speciale sottese a tale tipologia delittuosa consumata il più delle volte in clandestinità e all'interno delle mura domestiche, hanno spinto il nostro legislatore a prevedere una reazione penale più capillare ed incisiva, mediante l'introduzione di una tipica fattispecie criminosa comprendente le più svariate pratiche circoncisorie le quali, prima di tale intervento legislativo, erano semplicemente inquadrate nel più generico reato di lesioni personali volontarie e punite di conseguenza con un trattamento sanzionatorio più lieve.

Si tratta dell'art. 6 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, con il quale è stato inserito nel codice penale l'art. 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) secondo cui:

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Al fine del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro”.

Come già premesso, prima di tale novella legislativa, alle pratiche di circoncisione e di infibulazione imposte dal genitore ai figli minori, non corrispondeva invece una repressione penale proporzionale al disvalore penale del fatto di reato.

Con sentenza del 25 novembre 1999 il Tribunale Penale di Milano, all'epoca ancor privo del supporto normativo dell'art. 583 bis c.p., aveva infatti solamente statuito che la condotta del genitore che, per motivi religiosi, imponeva ai due figli minori di sottoporsi, rispettivamente ad un intervento di circoncisione e di infibulazione, integrava gli estremi del reato di lesioni personali volontarie aggravato (ex artt. 585, 577 e 61 n. 11 c.p.) dall'aver

commesso il fatto ai danni di propri discendenti e con abuso di autorità e coabitazione¹⁹.

Al nucleo di reati omissivi e commissivi appena descritto, va poi aggiunto un *genus* atipico di comportamenti violenti e prevaricatori attuati dai genitori a danno dei figli ovvero dal coniuge più "autoritario" nei confronti di quello più "debole" ed aventi per lo più come causa scatenante un'idea "distorta" ed "insana" di potestà educativa in materia religiosa o più in generale di rapporto coniugale.

Si tratta di atteggiamenti individuali di tipo vessatorio che, traducendosi spesso in violenze fisiche o psicologiche sui familiari (es. percosse o offese), costituiscono dei veri e propri eccessi o abusi comportamentali, idonei molto spesso ad integrare i reati di "Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina" ovvero di "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli", rispettivamente previsti negli articoli 571 e 572 c.p.²⁰.

In proposito, occorre però evidenziare la complessità e l'estrema labilità delle variabili in gioco, dal momento che se da un lato può ben dirsi che tali condotte prevaricatrici o violente, seppur motivate da ragioni di carattere religioso, non possono in ogni caso ritenersi legittime perché oltremodo lesive delle libertà e della dignità del soggetto passivo del reato, dall'altro lato non va trascurato il fatto che nel paradigma dello "*ius corrigendi*", quale esplicazione della causa di giustificazione dell'art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto), si fa tradizionalmente rientrare il diritto dei genitori di educare i propri figli.

A ciò deve poi aggiungersi, come desolante constatazione di fatto, il problema costante e crescente della cifra nera, ossia di quel numero indefinito di violenze e maltrattamenti che si consumano abitualmente all'interno delle

¹⁹ Tribunale Penale di Milano, Sez. IV, sentenza del 25 novembre 1999.

²⁰ L'art. 571 c.p., rubricato "Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina", così dispone: "*Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.*

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

L'art. 572 c.p., rubricato "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli", stabilisce che: "*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

mura domestiche e che molto spesso per timore non vengono denunciati dalle vittime.

A svolgere un ruolo chiave in tale complicato intreccio tra esercizio del diritto di libertà religiosa individuale e comportamento penalmente rilevante è certamente la giurisprudenza, sulla quale ricade il fondamentale compito di operare un giudizio di contemperamento tra i vari diritti o interessi in conflitto (l'esercizio del diritto di libertà religiosa da un lato e il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dall'altro), al fine di fare emergere quale sia l'interesse prevalente nel caso concreto.

Lungi dal poter essere incondizionatamente esercitato, il diritto di libertà religiosa trova infatti un'indiscussa limitazione nelle norme penali poste a tutela di interessi preminenti o di pari rango costituzionale, come ad esempio i diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost.²¹.

Per contro, l'efficacia scriminante dell'esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare otterrà soltanto un'applicazione marginale, ossia in quei casi in cui risulti comunque tutelato l'interesse preminente-oggetto giuridico della norma penale.

Sempre in tema di maltrattamenti all'interno del nucleo familiare, pare altresì opportuno occuparsi di una particolare tipologia di illeciti penali che prendono il nome di "reati culturalmente motivati".

In tale categoria, si inseriscono tutti quei comportamenti posti in essere da persone appartenenti a gruppi etnico-culturali di minoranza nella convinzione della loro liceità, in quanto si tratta di prassi accettate, incoraggiate o addirittura imposte dal *milieu* culturale del paese d'origine, nonostante le stesse condotte siano invece considerate reato dalla legge del paese ospitante²².

Su tale particolare fattispecie criminosa, la Suprema Corte ha adottato una posizione espressa soprattutto a partire dal 2003²³ quando, chiamata a pronunciarsi in merito all'impugnazione proposta da un marito musulmano, condannato in primo ed in secondo grado ad un anno e sette mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia a causa degli episodi di violenza commessi in danno della moglie (percosse, frattura del dito di una mano ecc.), ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.

²¹ Per ulteriori riflessioni in merito cfr. ALBERTO GARGANI, *Libertà religiosa e precetto penale nei rapporti familiari*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 2003, pp. 1011-1039.

²² Per una ricostruzione dettagliata della tematica dei "culturally motivated crimes", cfr. FABIO BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010.

²³ Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sent. del 8 gennaio 2003, n. 55. Già in precedenza vedasi la sentenza della Cassazione del 24 novembre 1999, n. 3398.

Tra i motivi di impugnazione dedotti nel caso di specie è emersa anche l'incidenza sul *modus vivendi* del ricorrente della sua formazione culturale e religiosa di tipo musulmano la quale, secondo la difesa, avrebbe influito in modo così determinante sul comportamento del soggetto agente e sulla sua concezione della convivenza familiare e della potestà spettante al marito quale capo famiglia, da escludere la valenza dell'elemento psicologico del delitto *de quo* proprio sotto il profilo della consapevolezza e della volontà del ricorrente di vessare e prevaricare la moglie.

Tale assunto difensivo non è stato valutato dalla Corte in alcun modo suscettibile di accoglimento, in quanto da ritenersi in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e con il principio penalistico di cui all'art. 5 c.p. secondo cui "*ignorantia legis non excusat*".

Più precisamente, il principio costituzionale di garanzia dei diritti inviolabili dell'individuo (per es. la sua integrità fisica) sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (ad es. famiglia) sancito dall'art. 2 della Cost., come pure quello di eguaglianza formale e sostanziale previsto nell'art. 3 Cost., costituiscono secondo la Cassazione dei limiti invalicabili rispetto all'introduzione di fatto nella società civile odierna di costumi e prassi barbare come ad esempio quelle attuate nel caso in esame dal marito di fede musulmana.

Soltanto nella successiva sentenza n. 46300 del 2008²⁴, la Corte di Cassazione ha parlato esplicitamente di reati culturalmente motivati (*cultural offences*) ed ispirandosi ai principi di eguaglianza ed imparzialità della giustizia, ha ritenuto che tale peculiare connotazione non sia valutabile come causa di esclusione o di diminuzione della responsabilità penale (esimente culturale).

Nel caso specifico oggetto della decisione, unico motivo di impugnazione da parte di un cittadino marocchino di fede islamica è stata l'applicazione nei due precedenti gradi di giudizio di schemi valutativi tipici della cultura occidentale, senza alcuna considerazione né delle sottostanti esigenze d'integrazione razziale, né del rilevante grado di incidenza che la diversità culturale e religiosa ha a suo tempo esercitato sulla condotta del soggetto autore dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona.

Secondo l'assunto difensivo del ricorrente, l'applicabilità delle norme penali ai cittadini di cultura, religione ed etnia diverse, avrebbe dovuto essere filtrata in base alle abitudini antropologiche e alle tradizioni sociologiche di

²⁴ Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sent. del 16 dicembre 2008, n. 46300.

cui gli stessi sono portatori, con la conseguenza singolare per cui la condotta dello straniero che fosse risultata *"contra legem"* in base al nostro sistema penale, avrebbe dovuto essere inquadrata e giustificata nei "profili di soglia" della concezione della famiglia tipica della cultura d'appartenenza del soggetto attivo del reato.

I giudici della Corte, nel rigettare l'impugnazione così proposta per sua manifesta infondatezza, hanno per contro stabilito che, non è in alcun modo suscettibile di accoglimento l'eccezione difensiva per cui l'elemento soggettivo del delitto *de quo*, sarebbe escluso dalla connaturata concezione che il reo, di fede musulmana, ha del rapporto coniugale e della potestà maritale a lui spettante, in quanto una simile conclusione si porrebbe in evidente contrasto con le norme alla base del nostro ordinamento giuridico (artt. 2 e 3 Cost. e art. 5 c.p.).

Conformi nella loro essenza a tale ultimo indirizzo giurisprudenziale sono poi anche le più recenti sentenze della Corte di legittimità n. 22700 del 28 gennaio 2009 e n. 48272 del 17 dicembre 2009.

In ambedue le decisioni si è ribadito che il particolare *background* religioso e culturale del reo non può essere ammesso quale esimente al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, in quanto ad essere in gioco, senza alcuna possibilità di deroghe soggettive, sono i valori ed i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, con la logica conseguenza per cui le persone straniere presenti nel territorio italiano possono liberamente praticare le proprie tradizioni culturali e sociali soltanto al di fuori dell'ambito di operatività della legge penale.

Diversamente, la mera consapevolezza da parte dello straniero di poter sfuggire alla responsabilità penale in forza di un "suo diverso sentire culturale o religioso", finirebbe per vanificare la funzione deterrente e precettiva tipica delle norme penali, infliggendo nel contempo un colpo letale al principio di legalità della pena, il quale infatti verrebbe inevitabilmente ad essere destabilizzato dalla presenza di alcuni gruppi di immigrati che, pur commettendo dei gravi delitti, si troverebbero a poter usufruire di "benefici personalizzati" in ragione di una atipica esimente di carattere culturale.

4. Segue. Quando e come l'esercizio del diritto di libertà religiosa di un coniuge può eccedere fino a trasformarsi nel reato di maltrattamenti in famiglia?

Costituendo ormai un dato inconfutabile il fatto che non esiste più un "tipo ideale" di famiglia cui possa corrispondersi un'unica ed organica tutela giuridica alla luce della legge di riforma del 1975, va di riflesso evidenziata

l'estrema eterogeneità dei nuovi modelli familiari che vanno progressivamente emergendo nella realtà sociale contemporanea.

L'insorgenza di delicati casi giudiziari connessi a vicende scaturite all'interno di singoli nuclei familiari, come ad esempio il mutamento di fede religiosa di un coniuge con il suo conseguente venire meno agli obblighi matrimoniali, ovvero episodi più gravi di maltrattamenti in ambito domestico od abusi della potestà genitoriale, non si può attribuire unicamente alla crescente presenza nel tessuto sociale di famiglie di immigrati stranieri portatori di tradizioni culturali e giuridiche molto spesso assai diverse da quelle del paese ospitante.

A titolo esemplificativo, può infatti sottolinearsi come la giurisprudenza di legittimità abbia talvolta deciso anche in merito a dei casi giudiziari in cui ad essere protagonisti non sono stati propriamente dei cittadini stranieri strettamente osservanti dei precetti della religione d'appartenenza.

A questo proposito, giova ricordare la sentenza n. 40789/2006 con cui la Corte di Cassazione, confermando le decisioni assolutorie pronunciate nei due precedenti gradi di giudizio (Tribunale di Crotone e Corte d'Appello di Catanzaro) nei confronti di un marito imputato del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione proposto dal procuratore generale della repubblica presso la C.A. di Catanzaro.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici della Corte, ha affondato le proprie radici nell'assunto per cui gli episodi sporadici di maltrattamenti tra coniugi, causati in parte da continui dissidi circa l'educazione religiosa da impartire ai figli, possono risultare non condannabili, sulla base dell'apprezzamento per cui le condotte violente ed offensive poste in essere dal marito ai danni della moglie non siano riconducibili ad un carattere di abitudine, né collegabili ad un dolo unitario di vessazione.

In particolare nel caso di specie, si è trattato di un marito accusato di avere maltrattato la moglie con offese, minacce e aggressioni all'integrità fisica della medesima, consumatesi durante divergenze reciproche circa la fede religiosa professata, in quanto la donna era testimone di Geova ed, in contrasto con il marito, impartiva ai figli un'educazione conforme alla confessione geovista.

Sulla base di una valutazione delle risultanze processuali, si è così ribadito che il fatto contestato all'imputato non costituisse reato in quanto, ad avviso degli stessi giudici: *“tali condotte violente ed offensive erano espressione di una reattività estemporanea che affondava le proprie radici nel clima di dissidio tra i coniugi derivante sia dalla diversa religione praticata dalla moglie, sia, soprattutto dalla relazione adulterina intrattenuta dal marito, che tuttavia la congiunta era disposta a subire, non sollecitando la separazione*

*del marito; in tale clima andavano pertanto collocati i predetti episodi di maltrattamenti*²⁵.

Più di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza di merito n. 64/2010, ha invece condannato ai sensi dell' 572 c.p. un marito testimone di Geova il quale, in perfetta adesione alla visione geovista dei rapporti familiari caratterizzata da un rapporto di coppia basato sulla supremazia dell'uomo, aveva ripetutamente tentato, con costanti vessazioni, di imporre la propria fede religiosa alla moglie.

In detta occasione, i giudici hanno osservato come *"l'imposizione ad altri delle proprie convinzioni religiose costituisca una condotta consapevolmente antiggiuridica, qualificabile ex art. 572 c.p. come reato di maltrattamenti in famiglia"*²⁶.

Obbligare, con atti costrittivi e coercitivi, non solo il coniuge ma qualsiasi persona ad abbracciare una fede religiosa nella quale questa non si riconosce, equivale a porre in essere un maltrattamento nei confronti del destinatario dell'imposizione, al quale va invece sempre riconosciuta la libertà di autodeterminazione anche in ambito religioso.

Nonostante l'art. 19 Cost. garantisca a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di farne propaganda, l'esercizio di tali due facoltà fondamentali in ambito familiare non può certamente eccedere sino al punto di tradursi in un tipo di condotta caratterizzata da sistematiche prevaricazioni, protratte nel tempo, abituali e costanti, sotto forma di maltrattamenti psicologici, vessazioni e imposizioni comportamentali (ad es. fare assistere un bambino alle liti violente tra i genitori, insultare costantemente la moglie, anche in presenza dei figli, costringere il figlio a parteggiare per uno dei genitori in disaccordo).

In altri termini, ad assumere rilievo ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non possono essere dei fatti sporadici (tutelati da altre norme, come ad esempio l'art. 610 c.p. rubricato "Violenza privata"), bensì un clima, un *menàge* familiare abitualmente doloroso ed opprimente caratterizzato da continue vessazioni e soggezioni fisiche o morali, provocate con intento persecutorio da un membro della famiglia (es. marito) a discapito di altri (es. moglie o figli).

Quest'ultima sentenza della Suprema Corte, assume peraltro particolare rilievo in un periodo storico come quello attuale, condizionato dall'arrivo nel nostro paese di massicce ondate di famiglie di immigrati, talvolta caratteriz-

²⁵ Così Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sent. n. 40789/2006.

²⁶ Così Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sent. n. 64/2010.

zate da culture maschiliste e profondamente ancorate ad una visione ancora tribale ed arcaica della famiglia.

Il pericolo latente ma concreto che occorre prudentemente allontanare è quello di una possibile strumentalizzazione del diritto costituzionale di libertà religiosa da parte di talune correnti religiose di tipo estremista, al fine di aggirare strategicamente l'antigiuridicità di determinati comportamenti in qualsiasi ambito, incluso quello familiare.

Un conto è infatti garantire ad ogni soggetto la piena titolarità ed il libero esercizio della propria libertà religiosa anche all'interno delle dinamiche familiari, altra cosa ben diversa ed impensabile è quella di ammettere senza riserve qualsiasi forma di "abuso comportamentale" nel presunto esercizio di tale diritto, legittimando per esempio l'adozione di metodi costrittivi o coercitivi da parte di talune figure familiari (es. coniuge o genitore) al fine di convertire un/una componente della famiglia ad altra religione ovvero di educarlo/a conformemente ai dettami di una specifica fede religiosa.

In ambito europeo, esiste già un modello di reazione giuridica che può essere collocato in un'ottica di generale regolamentazione del sempre più diffuso ed attuale fenomeno sociale della multireligiosità e del multiculturalismo negli spazi pubblici.

Si tratta di un provvedimento legislativo destinato a riflettersi anche in ambito privatistico e più specificamente nella sfera dei rapporti coniugali tra persone di fede musulmana, in modo tale da disincentivare il più possibile forme di maltrattamento o di violenza privata poste in essere da mariti autoritari nei confronti di mogli o figlie sottomesse.

Il riferimento è al recente disegno di legge, approvato il 14 settembre 2010 dal Senato francese ed il 7 ottobre 2010 dal Consiglio costituzionale, fissante il divieto del porto del velo islamico integrale (*burqa* e *niqab*) nei luoghi pubblici, come ad esempio strade, piazze, negozi, bar, ristoranti, parchi, trasporti pubblici, scuole, ospedali ed uffici postali²⁷.

La legge stabilisce che chi costringe una donna a portare un velo integrale sarà punito con un anno di detenzione e una sanzione pecuniaria di euro 30.000 (pena raddoppiata qualora la donna sia minore d'età).

²⁷ Conseil constitutionnel. Décision n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010: "Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public", in *www.olir.it*.

Non si tratta del primo intervento legislativo in materia di velo islamico, in quanto già nel marzo 2004, il Parlamento francese è stato pioniere nell'approvare una specifica legge, attualmente in vigore, che vieta il porto del velo o di altri simboli che manifestino ostensibilmente un'appartenenza confessionale nelle scuole pubbliche. (Legge n. 228 del 15 marzo 2004).

La legge anti-burqa del 2010 è destinata invece ad entrare in vigore dalla primavera del 2011, dopo un periodo di sei mesi di sperimentazione.

Nei confronti delle donne inosservanti il provvedimento, si prevede invece la comminazione di una multa di euro 150 ovvero la partecipazione ad un corso di educazione civica ("*stage de citoyenneté*").

Esistono comunque alcune eccezioni, in quanto tale divieto non troverà applicazione sia nei "luoghi di culto aperti al pubblico", violandosi in caso contrario la libertà religiosa individuale e collettiva, sia nel caso in cui l'indumento che copre il volto sia portato per ragioni di salute, professionali, artistiche ovvero per la partecipazione a feste e manifestazioni sportive o tradizionali.

Il via libera alla nuova legge anti-*burqa* che peraltro non menziona espresamente il *burqa* o *niqab* ma solo la "dissimulazione nel volto nei luoghi pubblici", arriva indubbiamente in piena adesione al principio di laicità francese e presenta accanto ad un'evidente *ratio* di tutela delle esigenze di pubblica sicurezza, anche l'evidente obiettivo di contrastare quei comportamenti tipicamente maschilisti propri di alcuni mariti musulmani che, attraverso minacce, violenze o altre forme di abuso di potere od autorità, costringono le proprie mogli o figlie ad indossare il velo integrale²⁸.

Prese di posizioni analoghe al Parlamento francese si sono registrate altresì in altri Stati europei come ad esempio il Belgio, l'Olanda, la Spagna ed infine l'Italia, nei quali sono tuttora "*in fieri*" ed in fase di discussione dei progetti di legge relativi all'interdizione delle forme di velatura integrale del corpo femminile nei luoghi pubblici.

Più precisamente, per quanto concerne la situazione italiana, va rilevato come il recente parere inviato dal Governo alla Commissione affari costituzionali della camera esaminante le diverse proposte di legge presentate in materia, suggerisca l'introduzione di un divieto del porto del *burqa* e del *niqab* senza però alcun riferimento alla religione islamica, tutto ciò al fine di depurare il testo di legge da eventuali riferimenti confessionali, riducendo così il rischio di sterili polemiche.

Le proposte attualmente all'esame della Camera puntano tutte a modificare l'articolo 5 della legge n. 152/1975 (cd. legge Reale) che vieta l'uso di

²⁸ Dure critiche al medesimo provvedimento, accusato di violare i diritti alla libertà di espressione e di religione delle donne islamiche, sono arrivate sia dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che dalle associazioni in difesa dei diritti delle donne e del mondo islamico. Ciò nonostante, il Presidente francese Nicolas Sarkozy si è dimostrato assolutamente fermo nella presa di posizione adottata in materia, ritenendo che il velo islamico rappresenti un attentato alla dignità della donna e sia incompatibile con i valori su cui si fonda la Repubblica. Proprio a quest'ultimo proposito, va osservato come il testo della nuova legge in esame affermi espressamente che: "*le pratiche radicali lesive della dignità e parità tra uomini e donne, tra cui quella di indossare il velo integrale, sono contrarie ai valori repubblicani*".

caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico, senza un giustificato motivo. In particolare, alcuni dei progetti in esame introducono tra i mezzi soggetti a tale divieto *“gli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab”*.

Tale ultima formulazione in realtà non convince pienamente il Comitato per l'islam italiano istituito presso il Viminale, in quanto ritenuta facilmente contestabile per l'esplicito riferimento all'Islam.

Inoltre il suddetto parere fornito dal Governo, suggerisce poi di modificare parallelamente l'art. 85 del T.U.L.P.S, attraverso la previsione di un divieto incondizionato di utilizzo in luogo pubblico di qualsiasi mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona e l'introduzione di una clausola di riserva per cui *“l'autorità locale di pubblica sicurezza possa con apposito manifesto prevedere deroghe allo stesso divieto”*, consentendo ad esempio l'uso del *burqa* o del *niqab* nelle moschee.

A prescindere dalla perfezionabilità testuale dei citati progetti di legge e dalla condivisibilità di talune prassi amministrative comunali ondivaghe sviluppatesi sull'argomento, emerge in modo piuttosto preponderante l'urgente necessità di una regolamentazione specifica sul delicato punto in questione, così da garantire una volta per tutte negli spazi pubblici la semplice riconoscibilità delle persone, qualunque sia la fede religiosa professata dalle stesse, tutto ciò sia per preminenti ragioni di tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, che a fronte dei crescenti rischi internazionali legati al terrorismo.

5. Segue. Potestà genitoriale, educazione secondo i principi della religione islamica e fattispecie penalmente rilevanti

Talvolta può anche accadere che l'esercizio della potestà genitoriale sui figli e l'aspettativa di impartire agli stessi un'educazione religiosa conforme ai precetti della religione d'appartenenza siano percepiti da taluni genitori in un modo così *“totalizzante”* da tradursi talora in episodi drammatici di violenze familiari con esiti tragici.

In Italia, a livello giurisprudenziale si sono registrati già due casi di giovani ragazze appartenenti a famiglie musulmane uccise brutalmente dai *“padri-padroni”* perché intenzionate ad allontanarsi dalle regole religiose ed etiche imposte dalla tradizione islamica.

La prima vicenda giudiziaria, conclusasi in terzo grado con sentenza della Cassazione del 14 giugno 2006, n. 20393, ha visto condannato di omicidio vo-

lontario aggravato dai "motivi futili" un cittadino marocchino residente da alcuni anni in Italia il quale, pretendendo una totale sottomissione a sé della moglie e dei figli, una sera aveva brutalmente ucciso la figlia ventenne perché considerata non rispettosa delle regole e del codice etico della famiglia d'origine.

Più precisamente la giovane vittima, aveva iniziato una relazione sentimentale con un connazionale in Italia, pur essendo già stata destinata dal padre ad un altro uomo in Marocco in forza di un matrimonio combinato.

Nel caso di specie i giudici, pur valutando il substrato culturale musulmano e l'ambiente sociale di formazione dell'imputato, sono stati concordi nel ritenerlo perfettamente consapevole dell'inviolabilità in un paese civile dei diritti fondamentali dell'individuo, uno fra tutti quello di autodeterminarsi liberamente.

Se ciò nonostante, il padre marocchino ha agito con feroce violenza nei confronti della figlia accusata di volersi ribellare alle imposizioni di quest'ultimo, tale sua condotta non è stata più soltanto espressione di una cultura atavica e di un forte ed estremizzato senso della famiglia, ma è diventata manifestazione di una futile volontà punitiva verso la vittima di cui non si è accettata l'insubordinazione.

Un secondo tragico caso di dissidio familiare sfociato nel sangue, si è poi verificato nel 2008 e si è concluso con sentenza della Cassazione del novembre 2009, nella quale i giudici si sono limitati a confermare integralmente il contenuto della sentenza di condanna pronunciata in secondo grado.

Nel caso in esame, ad essere condannati per i delitti di omicidio doloso (aggravato dai "motivi abietti e futili") e di soppressione di cadavere, sono stati il padre ed i cognati di una giovane ventenne pakistana di nome Hina Salem, accoltellata e sepolta nell'orto di casa con la testa rivolta verso la Mecca perché accusata di voler condurre uno stile di vita di tipo occidentale e di non essere di riflesso una buona musulmana, oltre a costituire un serio problema per la famiglia d'origine nelle proprie relazioni con la comunità pakistana.

Anche in tale drammatica vicenda a nulla è valso il tentativo dei difensori degli imputati di eccepire in tutti e tre i gradi di giudizio l'esimente della motivazione culturale, ritenuta al contrario fuorviante, secondo i giudici, per una duplice ragione, da un lato poiché un simile delitto non sarebbe stato ammesso neppure in Pakistan, dall'altro perché gli imputati, abitando in Italia da parecchi anni, avevano comunque avuto modo e tempo di apprendere e metabolizzare i costumi e le regole nazionali²⁹.

²⁹ Per ulteriori approfondimenti sui due casi giudiziari menzionati nel testo si rinvia a FABIO BASILE, *op. cit.*, p. 182 ss.

Purtroppo ciò che conta ancora rilevare è che non si tratta di due episodi isolati, in quanto accade con una certa frequenza di apprendere dai mass-media ulteriori notizie di cronaca relative a brutali uccisioni di ragazze musulmane semplicemente desiderose di vivere all'occidentale.

Sono infatti decine i casi di giovani donne, umiliate, segregate in casa, punite con violenza fisica o psicologica o addirittura uccise per il solo fatto di aver rifiutato un matrimonio combinato o di aver desiderato abbandonare il velo per indossare un paio di jeans o convertirsi ad altra fede: Bouchra, 24 anni, accoltellata dal marito perché si era rifiutata di portare il velo e avrebbe voluto vivere da "occidentale"; Kabira, 28 anni, uccisa dal marito perché indossando abiti occidentali aveva offeso l'Islam; Fatima Saamali, uccisa dal marito per il fatto di averne denunciato alla polizia i continui maltrattamenti; Malka, 29 anni, strangolata dal marito per i suoi atteggiamenti "occidentali"; Fatima Ksis, 20 anni, accoltellata dal fidanzato per averlo disonorato con il proprio comportamento "troppo indipendente"; Sobia, avvelenata dai familiari perché non si era dimostrava "sufficientemente sottomessa"; Naima, uccisa dal marito perché intenzionata a riprendere con sé i figli sequestrati in Marocco; Fouzia, strangolata dal marito sotto gli occhi della figlia di tre anni perché considerata "infedele" all'Islam; Amal, 26 anni, investita intenzionalmente dal marito con l'auto per il fatto di essersi voluta recare dal parrucchiere; Sanaa Dafani, sgozzata in strada dal padre per la "scandalosa" relazione intrapresa dalla ragazza con un giovane italiano; Nosheen, ricoverata in ospedale in stato di coma farmacologico, a seguito delle violente percosse ricevute dal padre e dal fratello per essersi rifiutata di sposare un parente³⁰.

Inoltre, sempre a proposito del binomio educazione secondo i principi della religione islamica e integrazione di fattispecie penalmente rilevanti, occorre constatare come attualmente in Italia, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 7/2006 reprimente il delitto specifico di mutilazione degli organi genitali femminili (583 bis c.p.), esistano ancora tra le trenta e cinquantamila donne ad aver subito tali pratiche assurde³¹.

Pur non dovendosi stigmatizzare per tali tragici episodi di violenze familiari tutto il mondo musulmano, trattandosi pur sempre di minoranze estremiste presenti in una comunità molto diffusa nel nostro territorio ed in buona parte perfettamente integrata, va tuttavia denunciato come di queste innocenti

³⁰ Le notizie sopra riportate sono ricavate dall'articolo di cronaca *Mai più Sanaa. Ecco il bollettino di guerra sulla sharia in Italia*, *Il Foglio*, 19 ottobre 2009.

³¹ Si tratta di dati statistici appresi da notizie giornalistiche. Sul punto si rimanda al sito *www.il foglio.it*. (19 ottobre 2009).

vittime rimanga soltanto una ferita aperta nel nostro tempo, le cui morti sono certamente espressione del trionfo dell'integralismo religioso e della sconfitta dell'integrazione culturale e razziale.

Finché si troveranno di fronte a questo *cocktail* velenoso di interpretazioni fondamentaliste e norme patriarcali, le donne musulmane continueranno a soffrire, senza contare che al loro grido innocente va peraltro poi certamente ad aggiungersi quello flebile e disperato di altre donne italiane, anch'esse vittime di violenze dei mariti all'interno delle mura domestiche.

6. *Il diritto di libertà religiosa dei figli minori e il problema della loro tutela educativa da parte dei genitori*

La dinamica del rapporto tra genitori e figli costituisce uno degli argomenti più delicati da affrontare in relazione alle modalità di esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare.

In particolare, ad imporsi con una certa evidenza, considerato il crescente pluralismo religioso e culturale del nostro ordinamento giuridico ed il più marcato incontro-scontro tra tradizioni familiari diverse, rimane certamente il problema della tutela dei diritti di libertà del minore nell'evoluzione del rapporto genitore-figlio.

A livello di disciplina giuridica, come già detto in precedenza, per cogliere e comprendere la *ratio* delle principali norme che concorrono a delineare il tipo di tutela giuridica apprestata nei riguardi del minore all'interno del nucleo familiare, occorre anzitutto muovere dall'analisi del dettato degli articoli 29 e 30 della nostra Costituzione.

È proprio da queste due ultime previsioni costituzionali che si ricava l'essenza della relazione intercorrente tra figli e genitori, la quale può definirsi come un rapporto tra più posizioni giuridiche soggettive, comprendenti sia l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi che l'uguale diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

In un'ottica analoga, debbono altresì leggersi alcune norme ordinarie, quali ad esempio gli artt. 147-155-155bis-330 e 333 c.c., i quali si connotano per il fatto di tenere in debita considerazione la condizione propria del minore, sia come soggetto dotato di una personalità giuridica "*in fieri*" dal punto di vista fisico ed intellettuale, che come persona titolare di un primario interesse morale e materiale da tutelare all'interno della famiglia³².

³² Cfr. più specificamente sul punto, PIERANGELA FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei*

Nel seguire tale percorso giuridico, pare però opportuno prestare peculiare attenzione all'evoluzione del rapporto tra genitori e figli, per cercare di comprendere in che modo il diritto del minore di crescere in una famiglia capace di aiutarlo a sviluppare le proprie inclinazioni, rispettandone in particolare il diritto di libertà religiosa, possa coniugarsi con il corrispondente diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole.

In linea di principio ed in base ad un'interpretazione d'insieme del sistema normativo vigente in materia, può da subito rilevarsi come la potestà educativa dei genitori rispetto ai figli debba ispirarsi a due fondamentali parametri.

In primo luogo viene in evidenza il criterio della gradualità, per cui il necessario rispetto della personalità del figlio aumenterà in modo direttamente proporzionale alla crescita ed al grado di maturità raggiunto dallo stesso, mediante il riconoscimento in capo a quest'ultimo di sempre più ampi spazi di libertà. In secondo luogo, ad essere rilevante sarà poi il principio del bilanciamento tra vantaggi e rischi di una scelta, attuato soltanto attraverso un dialogo ed un confronto costante tra genitore e figlio minore, così da indurre quest'ultimo ad esercitare in modo consapevole e responsabile i propri diritti di libertà³³.

Nel novero delle libertà spettanti al minore rientra certamente quella religiosa, un diritto fondamentale riconosciuto indistintamente a tutti gli individui dalla omnicomprensiva formulazione dell'articolo 19 Cost.

Tale disposizione costituzionale, per quanto si configuri ad ampio spettro, deve però essere letta in stretta correlazione con l'art. 30 Cost., fissante il potere-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole.

Dal combinato disposto di questi due articoli, si desume in via interpretativa come la potestà educativa dei genitori rispetto ai figli sia in linea di principio libera nei contenuti, potendo infatti i primi trasmettere a questi ultimi la propria cultura, le proprie convinzioni e tradizioni anche in materia religiosa.

Resta beninteso fermo il limite invalicabile del necessario rispetto dei diritti fondamentali dei figli (es. integrità fisica, libertà personale, vita ecc.), con la conseguente inammissibilità di talune condotte genitoriali di tipo violento, vessatorio o prevaricatorio rispetto alla libertà di autodeterminazione dei figli stessi.

minori. Esperienze giudiziarie e modelli d'intervento, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2000, pp. 191-216.

³³ Così ANTONINO SCALISI, *Famiglia e diritti del minore*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, n. 10, 2006, pp. 815-819.

La funzione educativa dei genitori non potrà pertanto tradursi in una mera attività di "addestramento" o "colonizzazione" del minore³⁴, ma al contrario dovrà consistere in un'opera di "iniziale avviamento od orientamento" dello stesso nelle proprie scelte esistenziali.

All'interno del nucleo familiare possono nondimeno sorgere delle tensioni o dei conflitti tra genitori e figli, per esempio a causa della loro volontà di manifestare la propria libertà religiosa senza alcuna limitazione o condizionamento.

Tali situazioni di attrito possono concretizzarsi in semplici scontri dialettici tra i genitori, titolari del potere-dovere di educare la prole, ed il figlio minore, soggetto ancora legalmente incapace di agire, oppure possono degenerare sino al punto di tradursi in fattispecie penalmente rilevanti di abusi o violenze all'interno delle mura domestiche.

A questo devono poi aggiungersi i già citati casi di cronaca giudiziaria aventi come vittime alcune figlie minori musulmane sottoposte a clandestine pratiche circoncisorie o talvolta addirittura "condannate a morte" dalla famiglia d'origine a causa del loro rifiuto di uniformarsi alle rigide prescrizioni comportamentali imposte dalla religione islamica, come ad esempio l'obbligo di indossare il tradizionale velo islamico od il divieto di sposare un uomo di fede non musulmana.

Tuttavia se per un verso è doveroso condannare tali ultimi comportamenti delittuosi spingendoli il più lontano possibile dal microcosmo familiare, per contro è oltremodo opportuno riconoscere in capo alla figura del genitore la titolarità di un certo margine discrezionale di apprezzamento nell'attribuzione al proprio figlio di nuovi ambiti di libertà, visto il suo peculiare *status* di minore.

Tale potestà genitoriale di prudente cautela rispetto ai margini di libertà riconosciuti ai figli minori, temperato peraltro dal necessario rispetto dei loro diritti fondamentali, lungi dal rappresentare un'involuzione rispetto al carattere multireligioso della società odierna, risulta a parere di chi scrive propriamente giustificato dall'esigenza primaria di tutelare i soggetti minori i quali infatti, seppur interessati da differenti livelli di maturazione individuale, costituiscono sempre la categoria più vulnerabile dal punto di vista psicologico rispetto ai pericoli di plagio ed alle insidie che solitamente si celano dietro il fenomeno delle sette religiose.

Ciò vale soprattutto per il diritto di libertà religiosa del figlio minore, in quanto il fatto di lasciare che quest'ultimo eserciti liberamente tale diritto

³⁴ COSÌ MARIA TERESA DENARO, *Diritti del minore e libertà religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, n. 2, 2000, pp. 517-530.

senza alcuna guida o controllo da parte del genitore, reca talora con sé il rischio concreto di una manipolazione e strumentalizzazione della libertà religiosa del minore stesso da parte di minoritari ma pericolosi gruppi religiosi o sette, spregiudicati nel suggestionarne la personalità e nell'influenzarne negativamente le scelte di vita.

7. Il diritto all'educazione religiosa dei genitori e la celebre sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Soile Lautsi vs. Italia: eventuali ripercussioni giurisprudenziali

Nell'ambito delle problematiche che possono sorgere in relazione al diritto dei genitori di impartire ai figli un'educazione conforme alla propria fede religiosa, si innesta anche il rapporto talvolta conflittuale tra genitori ed istituzione scolastica.

Può infatti accadere che la scelta educativa di un genitore in materia religiosa si scontri con la presenza nell'aula scolastica frequentata dal proprio figlio di simboli espressivi di una fede religiosa diversa da quella che lo stesso genitore intende impartirgli.

La questione della presenza dei simboli religiosi in ambito pubblico, costituisce un argomento molto spinoso e di notevole attualità che nei tempi più recenti ha attirato l'attenzione non solo dei giurispubblicisti e della giurisprudenza italiana e comunitaria in genere, ma anche della politica governativa, del mondo cattolico e dell'opinione pubblica.

Nel panorama giurisprudenziale italiano, ad emergere con maggiore evidenza è stata la questione della compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche con il principio supremo di laicità dello Stato³⁵.

Più specificamente, la singolare vicenda giudiziaria che ha dato vita ad un intenso dibattito a livello giurisprudenziale e dottrinale circa la presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche italiane è quella che ha avuto come protagonista una cittadina italiana, di origine finlandese e di impostazione atea la quale, anziché rassegnarsi agli infruttuosi risultati ottenuti presso le sedi giurisdizionali interne in merito alla propria richiesta di rimozione del crocifisso dall'aula scolastica frequentata dai suoi due figli³⁶, ha proposto

³⁵ Con la celebre sent. del 12 aprile 1989 n. 203, la Corte Costituzionale ha elevato il principio di laicità dello Stato a principio supremo del nostro ordinamento costituzionale.

³⁶ Il riferimento è alla sent. del Tar Veneto n. 1110 del 17 marzo 2005, confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006. In ambedue le decisioni i giudici amministrativi nel respingere la domanda della ricorrente hanno affermato che il crocifisso, lungi

ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel caso di specie, ad essere eccepita da parte attrice è stata la violazione dell'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 2 del primo Protocollo, ravvisandosi infatti nell'esposizione del crocifisso nell'aula scolastica una duplice lesione: quella del diritto di libertà religiosa dei figli frequentanti la struttura scolastica, nonché quella del diritto della stessa ricorrente, in qualità di genitrice, di impartire ai suoi figli un'educazione conforme alle proprie convinzioni filosofiche e religiose.

La seconda sezione della Corte di Strasburgo, investita della questione e con una netta inversione di rotta rispetto a quella che finora era stata la sua originaria tendenza ad allinearsi rispetto alle decisioni adottate dai giudici nazionali, ha esaminato le posizioni delle parti in causa ed ha accolto all'unanimità la domanda della ricorrente condannando il Governo italiano a risarcire a quest'ultima la somma di euro 5000 a titolo di danni morali³⁷.

Più precisamente, i giudici della Corte hanno ravvisato nella fattispecie esaminata la violazione del combinato disposto dell'art. 9 della Cedu e dell'art. 2 del Protocollo, essendo innegabile il fatto che il diritto dei genitori di educare i figli conformemente ai propri ideali religiosi e lo stesso diritto dei figli di decidere se credere o meno siano inequivocabilmente limitati dalla presenza nelle aule scolastiche di un simbolo a carattere confessionale.

Inoltre, ad avviso degli stessi giudici, l'affissione dell'immagine del crocifisso nella scuola pubblica deve ritenersi incompatibile con la necessaria posizione di equidistanza ed imparzialità che uno Stato laico deve mantenere in materia religiosa. Tale atteggiamento statutale di neutralità in ambito religioso verrà garantito in ambito scolastico solo attraverso un tipo di insegnamento atto a sviluppare negli alunni un pensiero critico mediante un'attività didattica non improntata a scopi di proselitismo od indottrinamento, nel pieno rispetto della libertà religiosa di ogni studente, ateo o credente³⁸.

Com'era prevedibile, la "rivoluzionaria" sentenza della Cedu non ha

dall'essere contrario al principio di laicità dello Stato e oltre a possedere un indubbio significato storico e culturale, rappresenta l'emblema di quei valori civili di dignità umana, tolleranza religiosa, eguaglianza e libertà che stanno alla base del nostro ordinamento costituzionale e che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato, come tale da ritenersi non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato. Per ulteriori approfondimenti a riguardo cfr. SIMONA BRICCOLA, *Libertà religiosa e "Res Publica"*, Cedam, Padova, 2009, p. 79 ss.

³⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, sent. del 3 novembre 2009, cit., Lautsi c. Italia, ricorso n. 30814/06.

³⁸ Sul punto cfr. ALFONSO ESPOSITO, *La Corte di Strasburgo, un postulato debole e lo "scandalo" della croce*, in *Diritto e Religioni*, n. 1, 2010, pp. 230-248.

mancato di suscitare vivaci reazioni critiche sia da parte del Governo italiano, attualmente ricorrente avverso la stessa decisione ed in attesa della pronuncia definitiva della Grande Camera di Strasburgo, che da parte dell'opinione pubblica e della prassi amministrativa di alcuni Comuni³⁹.

A parere di chi scrive, la scelta adottata dai giudici della Corte di Strasburgo risulta improntata alla più rigorosa applicazione di una sorta di cd. laicità per sottrazione, dove la laicità dell'ambiente scolastico si ritiene debitamente garantita solo attraverso una rimozione *tout court* del simbolo del crocifisso il quale tuttavia, com'è noto, possiede accanto ad un valore escatologico anche un indubbio valore storico e culturale.

Tale ultima sentenza, se confermata dai 17 giudici che compongono la Grande Camera di Strasburgo, appare destinata a produrre importanti risvolti sia a livello di giurisprudenza nazionale che comunitaria. Infatti qualora venisse "interpretata alla lettera", la stessa decisione della Cedu potrebbe costituire un validissimo strumento giurisprudenziale a disposizione di chiunque si sentisse offeso nella propria libertà religiosa negativa dalla presenza di qualsiasi simbolo a valenza etnico- confessionale.

L'effetto "boomerang" che infatti rischierebbe di derivare potrebbe consistere nella sistematica proposizione di una serie di ricorsi a catena che, facendo manleva su quanto deciso nella sentenza della Cedu, mirino ad ottenere l'esclusione dalla scuola pubblica di altri simboli a valenza etnico confessionale (per es. un alunno cristiano osservante potrebbe ritenere violato il proprio diritto di libertà religiosa dal fatto di avere come compagna di classe una studentessa di religione musulmana indossante il tradizionale *foulard* islamico durante l'orario di svolgimento delle lezioni).

Ciò che ne scaturirebbe potrebbe essere quindi il proliferare di un'intensa attività giurisprudenziale dei giudici nazionali e all'occorrenza comunitari che, trovandosi a decidere *case to case* su numerose simili questioni, potrebbero talora assumere orientamenti oscillanti da un estremo all'altro, con un inutile dispendio di spese e tempi processuali.

³⁹ In risposta polemica alla sentenza della Cedu, i sindaci di alcuni Comuni italiani (es. Scarlino, Ascoli, Chiavari, Cesano Maderno, Besano Brianza), hanno espressamente ordinato di mantenere il crocifisso nella aule scolastiche situate nei rispettivi Comuni di afferenza, prevedendo per i trasgressori l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie.

8. *Considerazioni conclusive*

Effettuare un bilancio conclusivo su una tematica delicata ed in costante evoluzione come quella dell'esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare non costituisce certamente un compito agevole.

A tale evidente difficoltà iniziale deve poi aggiungersi, come innegabile constatazione di fatto, il crescente sviluppo accanto alle "religioni tradizionali" di altre confessioni o gruppi religiosi, come ad esempio quella musulmana, un fenomeno quest'ultimo che, come si è già visto, ha portato con sé una serie di problemi ed esigenze nuove anche per quanto riguarda l'incidenza del fattore religioso nella dinamica dei rapporti coniugali, sia come presupposto per l'addebitabilità della separazione che come eventuale motivo di esclusione dell'affidamento dei figli minori.

Altra questione controversa è quella dell'esatta individuazione e definizione dei limiti entro i quali possa ritenersi legittimamente esercitata rispetto ai figli una potestà genitoriale in materia religiosa, evidenziandosi per contro i "leading cases" in cui l'attuazione arbitraria di tale potere-dovere educativo da parte di un genitore si traduca in fattispecie penalmente rilevanti.

In effetti il microcosmo della famiglia rappresenta la sede primaria in cui ciascuna differente cultura viene trasmessa e praticata con la conseguenza fondamentale per cui diviene essenziale, in questo clima di "relativismo culturale" insito in ciascuna famiglia italiana o straniera, avere comunque a disposizione una disciplina giuridica organica e moderna, capace di apprestare all'esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare una tutela rispettosa del diritto alla diversità culturale e religiosa, ma nel contempo garante delle libertà fondamentali della persona (es. vita, libertà personale, ed integrità fisica) e degli altri principi costituzionali.

Pure la stessa dibattuta questione della presenza dei simboli religiosi nella scuola pubblica, testimonia le difficoltà concrete che il necessario rispetto della libertà religiosa del minore e del diritto del genitore di impartire al figlio un'educazione conforme alla propria convinzione religiosa incontrano se posti a contatto con la multireligiosità e policulturalità della società contemporanea.

La risposta principale fornita a tali differenti problematiche sia a livello di politica legislativa che giurisprudenziale è più che altro apparsa orientata a tutelare il prevalente interesse del minore ad uno sviluppo fisico e psicologico il più possibile sereno ed equilibrato anche in presenza di delicate situazioni di crisi o rottura familiare.

Pur essendo il nucleo familiare la componente più piccola di ogni comunità, ciò che conta mettere in luce è l'evidente difficoltà in cui si trova spesso il nostro legislatore nel tentare di stare a passo con i tempi attraverso

la predisposizione di una disciplina normativa capace di far fronte alle nuove ed emergenti esigenze che quotidianamente sorgono per via dell'interazione tra esercizio della libertà religiosa e sfera familiare.

A ciò deve poi aggiungersi il delicatissimo e fondamentale ruolo decisionale svolto dai giudici nella risoluzione delle varie controversie familiari, dove a fungere da faro d'orientamento nell'attività di questi ultimi dovrebbe, a parere di chi scrive, essere sempre il primario interesse del minore, rispetto al quale anche lo stesso diritto costituzionale di libertà religiosa del genitore potrebbe talvolta trovare un legittimo temperamento.

Peraltro tale particolare esigenza è ovviamente ravvisabile nei casi in cui il nucleo familiare sia caratterizzato dalla presenza di uno o più figli, mentre per le altre situazioni coniugali compito e missione specifica della giurisprudenza dovrebbero essere più in generale quelli di dare concreta attuazione e perfetto contemperamento ai principi costituzionali e fondamentali di libertà religiosa ed eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, senza perdere di vista ma anzi valorizzando il più possibile il valore della dignità della donna purtroppo in taluni ambiti, come quello della libertà religiosa nel diritto di famiglia, talvolta ancora sacrificato o conculcato.